



Atto del Presidente n. 72

del 31/05/2018

Classificazione: 04-02 2016/7

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA "CONVENZIONE FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCORRENTI A SEGUITO DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE EFFETTUATO AI SENSI DELLA L.R. 13/2015 E DELLA L. N.205 DEL 27/12/2017" E DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE PROVINCIALE PRESSO L'AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:

"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto..... omissis";

VISTA la L.R. n. 17 del 1° agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" e ss.mm.;

VISTA la L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" ed in particolare l'art.52 "Prime disposizioni per la riforma del sistema regionale dei servizi per il lavoro", l'art.53 "Disposizioni di prima applicazione concernenti l'istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro" e l'art.54 "Integrazione alla legge regionale n. 17 del 2005. Istituzione dell'Agenzia regionale per il lavoro";

VISTO il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali";

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di comuni", art. 1 ed in particolare i commi 44, 85, 86 e 89;

VISTA la legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro";

VISTO l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, siglato nella Conferenza permanente Stato Regioni e Province autonome del 30 luglio 2015;

DATO ATTO che il sopracitato Accordo Quadro richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei Centri per l'Impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e ciascuna Regione, finalizzate a individuare linee di collaborazione interistituzionale che valorizzano le buone

pratiche esistenti nei contesti regionali. A tal fine, il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020, per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO l'Accordo del 21 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.125, tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, e gli Enti locali sul documento recante "Piano di rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro",

VISTA la "Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Ravenna per la gestione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica del lavoro" sottoscritta il 29/7/2016, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.48 del 28/07/2016, prorogata al 31/12/2017 con Atto del Presidente della Provincia n.67 del 29/12/2016 e ulteriormente prorogata fino al 30/6/2018 con Atto del Presidente della Provincia n.177 del 29/12/2017;

VISTO l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 215, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, i commi:

1. 793, secondo cui "allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l'impiego e di consolidarne l'attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al [decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti ai sensi dell'[articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150](#), il personale delle città metropolitane e delle province, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero ai sensi dell'[articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), al netto di coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge, è trasferito alle dipendenze della relativa regione o dell'agenzia o ente regionale costituito per la gestione dei servizi per l'impiego, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica";
2. 795 secondo cui "Allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego succedono nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge per lo svolgimento delle relative funzioni, ferma restando la proroga prevista dall'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.";
3. 796 il quale dispone che "Le regioni, le agenzie o gli enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), al fine di superare il precariato e valorizzare la professionalità acquisita dal personale a tempo determinato impiegato in funzioni connesse con l'indirizzo, l'erogazione ed il monitoraggio delle politiche attive del lavoro, possono applicare le procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 557- quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le regioni calcolano la propria spesa di personale al netto del finanziamento di cui al comma 797. I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2017 sono prorogati fino al 31 dicembre 2018 ovvero, in caso di avvio entro tale ultima data delle procedure di cui al citato articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, fino alla loro conclusione.";
4. 797 secondo il quale "Per le finalità di cui ai commi 795 e 796, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di complessivi 16 milioni di euro. Per le finalità di cui al comma 796, i trasferimenti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'ANPAL sono incrementati, a decorrere dall'anno 2018, di 2,81 milioni di euro."

5. 798 il quale dispone che “Le regioni provvedono agli adempimenti strumentali conseguenti al trasferimento del personale e alla successione nei contratti disposti dai commi da 793 a 797 entro la data del 30 giugno 2018. Fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale e anticipano gli oneri connessi all’attuazione del presente comma, rivalendosi successivamente sulle Regioni, secondo modalità stabilite in apposite convenzioni;
6. 799, a tenore del quale “Le convenzioni tra le regioni, le province e le città metropolitane, per disciplinare le modalità di rimborso degli oneri relativi alla gestione della fase transitoria del trasferimento del personale fino al 30 giugno 2018, sono sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito ai sensi dei commi da 793 a 797 si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione, con conseguente adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale a valere sulle risorse finanziarie di cui ai commi 794 e 797 e, ove necessario, su quelle regionali, garantendo in ogni caso l'equilibrio di bilancio.”

DATO ATTO CHE, in attuazione di quanto disposto dal predetto comma 799 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la Conferenza Unificata ha approvato, in data 15 febbraio 2018, lo “Schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l’impiego”, che prevede all’art.3 che “la Provincia/Città metropolitana forniscono nelle modalità richieste dalle Regioni i dati per ogni singola unità di personale, e relative categorie giuridiche ed economiche, nonché ogni ulteriore informazione utile e/o necessaria all’attuazione dell’articolo 1, commi da 793 a 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”;

DATO ATTO che il personale interessato al presente Atto, individuato nell'allegato A), parte integrante del presente provvedimento, si trova già in posizione di distacco funzionale dal 01/08/2016 presso l’Agenzia,

DATO ATTO dell’esigenza di regolare la fase di transizione e i rapporti tra l’Agenzia regionale per il lavoro e la Provincia, connessi e/o conseguenti al suddetto trasferimento di personale, conformemente al sopra citato “Schema tipo di Convenzione per la gestione della fase transitoria del trasferimento del personale dei centri per l’impiego” approvato dalla Conferenza unificata il 15/02/2018;

VERIFICATA la necessità, a seguito del definitivo trasferimento del personale, di ridefinire quanto convenuto nella citata “Convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l’Agenzia regionale per il lavoro, la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Ravenna per la gestione dei servizi per l’impiego e delle misure di politica del lavoro” sottoscritta il 29/7/2016, di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale n.48 del 28/07/2016, prorogata al 31/12/2017 con Atto del Presidente della Provincia n.67 del 29/12/2016 e ulteriormente prorogata fino al 30/6/2018 con Atto del Presidente della Provincia n.177 del 29/12/2017;

VISTA la DGR prot.GPG 2018/866 avente ad oggetto " Misure per il funzionamento dei servizi per il lavoro. subentro dell’agenzia regionale per il lavoro della regione Emilia-Romagna nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato in essere con la Città Metropolitana e le province, ai sensi dell’art. 1 comma 793 della legge n. 205 del 2017. approvazione schema di convenzione tra la Regione Emilia Romagna, l’agenzia regionale per il lavoro, le province e la Città Metropolitana di Bologna per la gestione dei rapporti intercorrenti a seguito del trasferimento del personale. approvazione della programmazione fabbisogno di personale dell’agenzia regionale per il lavoro 2018-2020 – annualità 2018 – 3° stralcio per il superamento del precariato ai sensi dell’art.1 c.796 della legge n.205/2017";

VISTA la Determinazione n.471 del 11/05/2018 dell’Agenzia Regionale per il Lavoro avente ad oggetto " Programmazione fabbisogni di personale dell’agenzia regionale per il lavoro della Regione Emilia Romagna per il triennio 2018 - 2020 annualità 2018 - 3° stralcio. trasferimento del personale a tempo indeterminato in attuazione dell’art.1 c.793 della l.n.205/2017. superamento del precariato ex art.1 c.796 della l.n.205/2017 e dell’art.20 del d.lgs. n.75/2017".

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse Finanziarie Umane e Reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti dell'art.23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

DISPONE

1. Il trasferimento all'Agenzia regionale per il lavoro, a decorrere dal 1 giugno 2018 e ai sensi del comma 793 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017, del personale provinciale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso i centri per l'impiego, così come individuato nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
2. di approvare lo schema di convenzione tra la Regione Emilia-Romagna, l'Agenzia regionale per il lavoro e la Provincia di Ravenna di cui all'Allegato B), parte integrante e sostanziale del presente Provvedimento;
3. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, Umane e Reti alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, dando atto che, al momento della sottoscrizione stessa, il Dirigente è altresì autorizzato ad apportare al testo modifiche di natura marginale e non sostanziale derivanti dalle particolari circostanze che si potranno manifestare nei rapporti con gli altri sottoscrittori .

D I C H I A R A

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 per poter garantire la gestione dei servizi in convenzione;

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 23 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)


AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____ pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, _____



Nome e Cognome _____

Qualifica _____

Firma _____